



Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 21/05/2012

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

REVOCA PARZIALE DGR N.240/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. gli artt. 6 e 7 del D.L. 30/12/2009, n. 195, convertito in legge 26/02/2010, n.26 e ss.mm.ii. recano disposizioni in merito all'accertamento del valore e al trasferimento della proprietà di termovalorizzazione di Acerra;
- b. con d.P.C.M. del 16 febbraio 2012, nella vigenza del comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 2 del 2012, successivamente soppresso dalla legge di conversione, in assenza dell'intesa e nell'asserito presupposto della pretesa ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.L. 9.2.2012 n. 5, è stato stabilito che *"la proprietà del termovalorizzatore sito in località Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare è trasferita dalla società proprietaria dell'impianto alla Regione Campania al prezzo complessivo di euro 355.550.240,84" con oneri coperti "a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013 relative al programma attuativo regionale per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, che presenta la necessaria disponibilità, oltre che con eventuali contributi da riconoscere alla Regione Campania in dipendenza del trasferimento"*;
- c. la Regione Campania, ravvisando nell'atto un *vulnus* alla sfera di autonomia garantita agli enti territoriali dalla Carta Costituzionale, ha impugnato il citato dPCM innanzi al TAR Lazio ed innanzi alla Corte Costituzionale;
- d. successivamente è stato emanato il D.L. 02/03/2012, n. 16 che all'art 12, commi da 8 a 11 ha introdotto alcune previsioni connesse al trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, tra cui, al comma 11, una modifica dell'art. 32, comma 4, della L. n. 183 del 2011, cui è stata aggiunta la lettera n-ter) che esclude dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto del termovalorizzatore stesso, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 50 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del già menzionato D.L. n. 195 del 2009 al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato;
- e. in data 4 aprile 2012 è stato approvato in Senato il disegno di legge di conversione che, introducendo emendamenti al testo del menzionato art. 12, ha inserito, tra l'altro, i commi 11 bis e ter, recanti ulteriori previsioni correlate al trasferimento della proprietà dell'impianto di cui trattasi e sostituito il comma 11, escludendo dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 32 della L. 183/2011 le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, oltre che delle risorse destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato, destinate al pagamento del canone di affitto, indicate nel precedente punto e;
- f. con deliberazione n. 174 del 4 aprile 2012 la Giunta regionale, per le motivazioni ivi dettagliatamente illustrate, ha deliberato di accedere alla possibilità del trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra e del relativo compendio immobiliare, di cui al dPCM 16.2.2012, anche mediante delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1269 c.c, fatte salve e impregiudicate le iniziative giudiziali proposte e proponende dalla regione, a tutela dei propri diritti e interessi, subordinando il perfezionamento della volontà espressa al verificarsi della condizione della conversione definitiva del Decreto legge n. 16 del 02/03/2012, con le modifiche dell'art. 12 come approvate in Senato nella seduta del 4 aprile 2012;

- g. al fine di consentire, al verificarsi della condizione sopra indicata, il tempestivo perfezionamento del pagamento del prezzo alla società proprietaria e i connessi adempimenti amministrativi, i competenti uffici regionali sono stati invitati a predisporre gli atti propedeutici all'acquisizione della proprietà dell'impianto, previa urgente verifica della documentazione, tempestivamente richiesta dalla Regione, indispensabile per accedere al trasferimento della proprietà dell'impianto;
- h. con legge n. 44 del 26 aprile 2012 pubblicata nel S.O. n. 85 alla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 il D.L. n. 16 del 2012 è stato convertito con le modifiche approvate dal Senato nella seduta del 4 aprile 2012;
- i. con deliberazione, n. 240 del 15 maggio 2012, la Giunta regionale, considerato che si era verificata la condizione posta nella precedente deliberazione n. 174 del 4 aprile 2012, e che gli uffici avevano verificato la regolarità e completezza della pertinente documentazione ha, tra l'altro, deliberato, così onorando con tempestività l'impegno ivi assunto: di accedere al trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania, disposto con dPCM 16.2.2012; di provvedere, in conseguenza, al pagamento della somma complessiva di euro 355.550.240,84 di cui al dPCM 16.2.2012 e all'art. 12, comma 8 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con modificazioni in legge 44 del 2012, a favore della società FIBE S.p.A., proprietaria dell'impianto, mediante delegazione ex art. 1269 del codice civile, per accelerare il pagamento senza pregiudizio per i limiti di spesa, fissati, ai fini del patto di stabilità interno, per la Regione Campania relativamente al corrente anno finanziario; di individuare il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale – quale soggetto delegato per il pagamento della somma, come acquisita nel relativo capitolo di bilancio, demandando al Coordinatore dell'Area 10 l'adozione del conseguenziale provvedimento;
- j. con la precitata deliberazione n. 240 del 15 maggio 2012 la Giunta regionale, altresì, ha disposto di rinunciare ai ricorsi avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, proposti innanzi alla Corte Costituzionale (n. 5/2012 del ruolo per conflitti di attribuzione) ed al Tar Lazio (numero di ruolo 2604/2012) per l'annullamento dell'atto, la cui discussione è fissata per l'udienza del 6 giugno 2012;

RILEVATO

che nella G.U. n. 113 del 16.5.2012 è stato pubblicato il D.L. 15.5.2012, n. 59 che all'art. 3, comma 4, dispone: "tenuto conto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2012, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e registrata dalla Corte dei conti in data 23 marzo 2012, di trasferimento alla regione Campania dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e del conseguente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione del bilancio n. 17226 in data 14 marzo 2012, le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, necessarie per l'acquisto del predetto termovalorizzatore, pari a 355.550.240,84, di cui all'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, vengono trasferite direttamente alla società creditrice già proprietaria dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, a saldo di ogni sua pretesa, da parte del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, con corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In considerazione del fatto che il trasferimento è effettuato per conto della regione Campania, per lo stesso, ai fini fiscali, resta fermo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012. Resta salva ogni garanzia prevista dal codice civile a favore della regione Campania che ha acquisito l'impianto";

CONSIDERATO che

- a. la Regione Campania, nella complessa vicenda correlata al trasferimento della proprietà dell'impianto termovalorizzatore di Acerra e del connesso compendio immobiliare, come emerge

con chiara evidenza dalla successione degli atti intervenuti, come descritti nelle premesse della presente deliberazione, pur in presenza di provvedimenti lesivi della sua autonomia decisionale costituzionalmente sancita, ha, comunque, costantemente improntato la sua azione, dandone concreta evidenza, ai principi di leale collaborazione con lo Stato, assumendo, con tutta la tempestività possibile, le determinazioni idonee alla soluzione della vicenda stessa, sebbene con le dovute garanzie imposte a una amministrazione pubblica;

- b. l'inserimento nel D.L. n. 59 del 15.5.2012 della suindicata disposizione recata dal comma 4 dell'art. 3, nella parte in cui prevede il pagamento diretto a cura del competente Dipartimento del Ministero dello sviluppo economico, della somma dovuta alla società proprietaria, allorquando la Regione aveva già concretamente adottato gli atti all'uopo occorrenti e posto in essere, tempestivi concludenti comportamenti idonei a pervenire sollecitamente al pagamento, risulta non sorretto, quindi, da giustificate motivazioni e, pertanto, invasivo della sfera di autonoma attribuzione di questo Ente;
- c. la disposizione di legge in commento, nel disporre che il pagamento della citata somma comporta la corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania, per la cui mera ricognizione è adottato apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, disattende il legittimo affidamento della Regione, fondato anche sulle modifiche testuali approvate al comma 11 del D.L. n. 16 del 2012 in sede di definitiva conversione, nonché le condizioni sempre reiterate nella corrispondenza e nelle interlocuzioni intercorse, che la somma destinata all'acquisto del complesso immobiliare e dell'impianto, come determinata per legge e sottratta, quindi, all'autonoma valutazione dell'Ente acquirente, non avrebbe gravato sui predetti limiti di spesa, la cui ulteriore riduzione, per effetto della disposizione *de qua*, comporta per la regione l'oggettiva impossibilità di garantire le funzioni essenziali cui è obbligatoriamente deputata e di realizzare gli interventi programmati indispensabili, sottraendo agli obiettivi programmatici di impegni e pagamenti relativi all'anno finanziario 2012, risorse superiori al 10 per cento dei rispettivi tetti programmatici, attestati per il rispetto del patto di stabilità interno;

RITENUTO

- a. di dover assumere, per quanto sopra considerato, le cogenti determinazioni, a tutela delle legittime istanze della regione Campania e a garanzia degli interessi pubblici alla cui cura è costituzionalmente preposta;
- b. di dover, pertanto, revocare parzialmente il punto 5 del deliberato della DGR n. 240 del 15.5.2012, precisando che la regione Campania non intende rinunciare ai ricorsi ivi previsti, proposti avverso il dPCM 16.2.2012, nella parte in cui quest'ultimo, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 15.5.2012, n. 59, debba interpretarsi nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dallo stesso a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, relativo al programma attuativo regionale della regione Campania, mediante trasferimento della somma di € 355.550.240,84 alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto, debba operarsi una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania;
- c. di conferire, per quanto occorrer possa, mandato ai difensori, ai quali è già stato conferito il patrocinio per l'impugnazione del predetto dPCM, per la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso avverso tale provvedimento, nonché per la proposizione di ogni altra conseguente azione presso tutte le autorità giudiziarie competenti, anche avverso atti connessi o consequenziali allo stesso, volti a confermare la menzionata riduzione;

VISTI

il D.L. n. 195 del 2009, convertito con modificazioni in legge n.26 del 2010;
il D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012;
il D.L. n. 2/2012, convertito con modificazioni in legge n.28 del 2012,
il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 2012;

il d.P.C.M. del 16 febbraio 2012;
la DGR n. 174 del 2012;
la DGR n. 240 del 2012;
il D.L. n. 59 del 2012;

alla stregua dell'istruttoria degli uffici competenti, propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa, da intendersi integralmente richiamate

1. di revocare parzialmente il punto 5 del deliberato della DGR n. 240 del 15.5.2012, precisando che la regione Campania non intende rinunciare ai ricorsi ivi previsti, proposti avverso il dPCM 16.2.2012, nella parte in cui quest'ultimo, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 15.5.2012, n. 59, debba interpretarsi nel senso che, nel provvedere agli oneri derivanti dallo stesso a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, relativo al programma attuativo regionale della regione Campania, mediante trasferimento della somma di € 355.550.240,84 alla società creditrice, già proprietaria dell'impianto, debba operarsi una corrispondente riduzione dei limiti di spesa di cui al patto di stabilità della regione Campania;
2. di conferire, per quanto occorrer possa, mandato ai difensori, ai quali è già stato conferito il patrocinio per le impugnazioni del predetto dPCM, proposte innanzi alla Corte Costituzionale ed al Tar Lazio, per l'annullamento dell'atto, per la proposizione di eventuali motivi aggiunti di ricorso avverso tale provvedimento, nonché per la proposizione di ogni altra conseguente azione presso tutte le autorità giudiziarie competenti, anche avverso atti connessi o consequenziali allo stesso volti a confermare la menzionata riduzione

Il presente provvedimento è inviato, per gli adempimenti consequenziali, alla A.G.C. 04, e trasmesso. agli Assessori all'ambiente e al ciclo integrato dei rifiuti; al bilancio; al demanio e patrimonio, alle AA.GG.CC. 03, 08, 10 e 21, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile, al Ministero per lo sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - al Ministero dell'economia e delle finanze, alla società FIBE S.p.A. con sede legale in Milano alla via Mameli Goffredo n. 11, cap. 20129 – codice fiscale 07532080632 – Partita IVA 04034661217, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.